

Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart)

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 novembre 2001¹,
decreta:

I

La legge del 6 ottobre 1995² sui cartelli è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 31^{bis} e 64 della Costituzione federale³;

...

Art 4 cpv. 2

² Per imprese che dominano il mercato si intendono una o più imprese che per il tramite dell'offerta o della domanda sono in grado di comportarsi in modo ampiamente indipendente sul mercato rispetto agli altri partecipanti (concorrenti, fornitori o compratori).

Art 9 cpv. 2 e 3

² *Abrogato*

³ Nel caso delle compagnie di assicurazione, al posto della cifra d'affari si tiene conto del totale lordo dei premi annui; nel caso delle banche e degli altri intermediari finanziari assoggettati alle regole sulla compilazione dei conti previste nella legge federale dell'8 novembre 1934⁴ sulle banche e le casse di risparmio, si tiene conto dei ricavi lordi.

Art. 18 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale istituisce la Commissione della concorrenza e designa i membri della presidenza.

¹ FF **2002** 1835

² RS **251**

³ A queste disposizioni corrispondono gli articoli 96 e 122 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS **101**).

⁴ RS **952.0**

Art. 27 cpv. 1

Concerne solo il testo tedesco.

Art. 42 Misure di inchiesta

¹ Le autorità in materia di concorrenza possono procedere all'audizione di terzi come testimoni e costringere le parti all'inchiesta a deporre. L'articolo 64 della legge federale del 4 dicembre 1947⁵ di procedura civile è applicabile per analogia.

² Le autorità in materia di concorrenza possono ordinare perquisizioni e sequestrare mezzi di prova. A questi provvedimenti coercitivi sono applicabili per analogia gli articoli 45-50 della legge federale del 22 marzo 1974⁶ sul diritto penale amministrativo. Le perquisizioni e i sequestri sono ordinati, su domanda della segreteria, da un membro della presidenza.

Art. 47 cpv. 2

Abrogato

Titolo prima dell'art. 49a

Sezione 6: Sanzioni amministrative (nuova)

Art. 49a Sanzione in caso di limitazioni illecite della concorrenza

¹ All'impresa che partecipa a un accordo illecito secondo l'articolo 5 capoverso 3 o attua una pratica illecita secondo l'articolo 7 è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d'affari realizzata in Svizzera nei tre esercizi precedenti. L'articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia. L'importo è calcolato in funzione della durata e della gravità delle pratiche illecite. Nella determinazione dell'importo è tenuto adeguatamente conto del presunto guadagno che l'impresa ha conseguito con le pratiche illecite.

² Se l'impresa collabora a scoprire e a eliminare la limitazione della concorrenza, si può rinunciare in tutto o in parte alla sanzione.

³ Non vi è sanzione se:

- a. l'impresa annuncia la limitazione della concorrenza prima che questa esplichi i suoi effetti;
- b. la limitazione della concorrenza ha cessato di esplicitare i suoi effetti da oltre cinque anni prima dell'apertura dell'inchiesta;
- c. il Consiglio federale ha autorizzato una limitazione della concorrenza in virtù dell'articolo 8.

⁵ RS 273

⁶ RS 313.0

Titolo prima dell'art. 50

Abrogato

Art 50 **Infrazioni in relazione con conciliazioni e decisioni dell'autorità**

All'impresa che a proprio vantaggio contravviene a una conciliazione, a una decisione passata in giudicato delle autorità in materia di concorrenza o a una decisione di un'autorità di ricorso è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d'affari realizzata in Svizzera nei tre esercizi precedenti. L'articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia. Nella determinazione dell'importo è tenuto adeguatamente conto del presunto guadagno che l'impresa ha conseguito con le pratiche illecite.

Titolo prima dell'art. 53a

Sezione 7: Emolumenti (*nuova*)

Art. 53a

¹ Le autorità in materia di concorrenza riscuotono emolumenti per:

- a. le decisioni relative a inchieste concernenti limitazioni della concorrenza ai sensi degli articoli 26 segg.;
- b. l'esame delle concentrazioni di imprese ai sensi degli articoli 32 segg.;
- c. i pareri e altri servizi.

² Gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo dedicato alla prestazione del servizio.

³ Il Consiglio federale stabilisce il tasso degli emolumenti e ne disciplina la riscossione. Esso può esentare da emolumenti talune procedure o prestazioni.

Titolo prima dell'art. 59a

Capitolo 6a: Valutazione (*nuova*)

Art. 59a

¹ Il Consiglio federale fa valutare l'efficacia delle misure e l'esecuzione della presente legge.

² Il Dipartimento riferisce al Consiglio federale al termine della valutazione, ma al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente disposizione, e formula proposte sul seguito da dare alla valutazione.

II

Disposizioni transitorie relative alla modifica del ... 2002⁷

Se una limitazione attuale della concorrenza è annunciata o eliminata entro sei mesi a contare dall'entrata in vigore dell'articolo 49a, non vi sono sanzioni in virtù di tale disposizione.

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3051

⁷ RU ... (FF 2002 1870)